

REGOLAMENTO (CE) N. 1758/94 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/94 ⁽⁴⁾, la concessione di aiuti per il latte scremato trasformato in alimenti composti è subordinata al requisito che questi ultimi contengano non meno di 2 kg di amido o di amido rigonfiato per 100 kg di prodotti finiti;

considerando che la nota 2 dell'allegato II del regolamento suddetto specifica i metodi di analisi di laboratorio con cui deve essere determinato il quantitativo di amido; che, avendo l'esperienza dimostrato che in taluni casi questi metodi non sono idonei all'individuazione dell'amido a livelli così bassi, gli Stati membri devono essere autorizzati ad impiegare metodi alternativi di analisi dell'amido;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1994.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1725/79 è modificato come segue:

- 1) L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato V.
- 2) Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1725/79, la nota 2 è sostituita dal testo seguente:

«⁽⁵⁾ Il tenore di amido è determinato mediante un'analisi di laboratorio quantitativa o con le misure di controllo di cui all'articolo 10, punto 2, lettera b), completate dal metodo di analisi qualitativa descritto nell'allegato V.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 199 dell'1. 8. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 49.